

REGOLAMENTO (CE) N. 2632/97 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1997****recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il rifornimento di determinati prodotti della pesca, la Comunità dipende attualmente dalle importazioni provenienti da alcuni paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria di prodotti concorrenti pur garantendo un approvvigionamento soddisfacente alle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere queste misure di sospensione solo per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere questi dazi autonomi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti indicati in allegato sono sospesi dal

1° gennaio al 31 dicembre 1998 al livello indicato a fronte di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (¹), sia perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o fisserà per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(¹) GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC & Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0001	0302 65 20 0303 75 20 ex 0304 10 98*60 ex 0304 90 97*31	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), freschi, refrigerati o congelati	6
0002	ex 0302 69 99*30 ex 0303 79 96*30	Sottrioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
0003	ex 0302 69 99*40	Ciclotteri (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
0004	ex 0302 69 99*50 ex 0303 79 96*40	Lutianido (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (a) (c)	0
0005	ex 0302 70 00*11 ex 0302 70 00*31 ex 0302 70 00*41 ex 0302 70 00*91 ex 0303 80 90*10 ex 0303 80 90*19	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
0006	ex 0303 10 00*10	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
0008	ex 0304 20 85*10 ex 0304 90 61*10	Filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	7,5
0009	ex 0305 20 00*11 ex 0305 20 00*19	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
0010	ex 0306 19 90*10 ex 0306 29 90*10	«Krill», destinato alla trasformazione (a)	0
0022	ex 1604 11 00*20 ex 1604 20 10*20	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
0023	ex 1604 30 90*10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (a)	0
0024	ex 1605 10 00*11 ex 1605 10 00*19	Granchi della specie «King» (<i>Paralithodes camchaticus</i>), «Hanasaki» (<i>Paralithodes brevipes</i>), «Kegani» (<i>Erimacrus isenbecki</i>), «Queen» e «Snow» (<i>Chionoecetes</i> spp.), «Red» (<i>Geryon quinquegens</i>), «Rough stone» (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , «Mud» (<i>Scylla serrata</i>), «Blue» (<i>Portunus</i> spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0
0025	ex 1605 10 00*92 ex 1605 10 00*94	Granchi delle specie <i>Paralomis granulosa</i>	0

-
- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
- (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:
- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
 - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
 - selezionatura,
 - etichettatura,
 - condizionamento,
 - refrigerazione,
 - congelamento,
 - surgelamento,
 - scongelamento, separazione.
- La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.
- (c) Tuttavia, la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
-